



CITTA' DI ALESSANDRIA

Servizio Autonomo Polizia Locale

OGGETTO: INDIZIONE RDO SUL PORTALE DEL MEPA AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE LOCAZIONE, CON FACOLTÀ DI RISCATTO GRATUITO, DI APPARECCHIATURE RILEVAZIONE AUTOMATICA INFRAZIONI SEMAFORICHE E SERVIZI CONNESSI. CIG 8258988C7E CUP I39E20000090004.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE

Premesso che, con determinazione n. 261 del 03/03/2020, il Comune di Alessandria ha indetto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016, apposita procedura da espletarsi mediante RdO sul portale del MePA, www.acquistinretepa.it, dove erano stati individuati i prodotti specifici nel Bando "Beni Categoria: Veicoli e fornitura per la mobilità" - Codice CPV: 34923000-3, per l'affidamento, per 12 mesi, della fornitura tramite locazione, con facoltà di riscatto gratuito, di apparecchiature per la rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche, comprensiva di installazione, manutenzione e servizi connessi;

che, con la succitata determinazione, venivano approvati gli atti della procedura, dando atto che:

- la RdO sarebbe stata aperta a tutti gli operatori economici in possesso delle abilitazioni necessarie all'inserimento delle offerte per il Bando MePA sopra citato;
- il valore massimo dell'affidamento e valore a base di gara (comprensivo della facoltà di riscatto gratuito), sarebbe stata pari ad € 208.800,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, stimato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., con costi della manodopera pari a 0,00 e costi per la sicurezza valutati in € 0,00;
- la fornitura sarebbe stata aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'articolo art. 36, comma 9-bis, e 95, comma 3, del Codice e s. m. e i.;

Preso Atto che, entro il termine delle ore 23.59 del 19 marzo 2020, fissato a pena di esclusione, non sono pervenute offerte e che, con determinazione dirigenziale n. 375 del marzo 26/03/2020, la procedura è stata, quindi, dichiarata deserta;

Dato Atto che, le esigenze che avevano determinato l'Amministrazione a dare avvio alla procedura in premessa, numerosi sinistri, anche con esito mortale, e situazioni di pericolo in corrispondenza della intersezione tra Spalto Gamondio/Via Don Luigi Orione/Corso IV Novembre, sono ad oggi ancor in essere e rivestono carattere di urgenza visto il passare del tempo senza che si sia riusciti ad affidare tale fornitura;

Considerato che è, quindi, necessario ed urgente dare avvio ad una nuova procedura per l'individuazione di un operatore economico che entro l'inizio dell'estate possa realizzare tale progetto e contenere il rischio potenziale di peggioramento della situazione;

che i beni oggetto della fornitura non rientrano tra quelli per i quali è previsto l'obbligo di approvvigionamento attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip

S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali a norma dell'art. 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, convertito nella L. n. 135/2012, e dell'art. 1, commi 512-517, della L. n. 208/2015 e s.m. e i.;

che non sono presenti convenzioni o accordi quadro stipulati da Consip o dalla Società di Committenza Regione Piemonte SpA (SCR – Piemonte SpA) in applicazione dell'art. 26, comma 1, della L. n. 488/1999 e dell'art. 1, comma 449, della L. n. 296/2006, i cui parametri qualità prezzo debbano esser utilizzati come riferimento e limite massimo per l'Amministrazione;

che a norma dell'art. 37, comma 2, per le acquisizioni di forniture superiori ai 40.000,00 € e inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, quale quella in argomento, le Stazioni Appaltanti possono procedere se in possesso della necessaria qualificazione, di cui al successivo art. 38, mediante l'utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate o mediante svolgimento di procedure autonome;

che, l'art. 216, decimo comma, del Codice suddetto, prevede che: *“fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221”*;

che la stazione appaltante del Comune di Alessandria risulta essere iscritta all'anagrafe di cui al precedente capoverso e che, pertanto, non ricorrono gli obblighi di possesso della ridetta qualificazione;

che l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici) e s.m. e i., dispone che *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;

che, l'art 63, comma 2 , lett. a), del citato D.Lgs. n. 50 prevede che le Amministrazioni possono procedere all'avvio di una procedura negoziata senza previa pubblicazione nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi *“qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta”*, previa individuazione di almeno cinque tra gli operatori economici da consultare, ove possibile, *“sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione”*;

che, per le procedure sotto la soglia di rilievo comunitaria (oggi 214.000,00 €), quale quella di specie, l'art. 36, comma 2, lett. b), del Codice prevede la possibilità di affidarne l'esecuzione *“previa valutazione... per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti”*;

che, pertanto, a fronte della mancata presentazione di offerta nella procedura in precedenza indetta con determinazione n- 261/2020, l'Amministrazione intende ora procedere ai sensi della succitata disposizione normativa, previa verifica dei soggetti da invitare;

che gli operatori economici dovranno esser iscritti al Bando *“Beni Categoria: Veicoli e fornitura per la mobilità”*, essendo ivi presenti le apparecchiature oggetto della procedura da avviare, e ciò stante l'obbligo di ricorso al MEPA e/o ad altri mercati elettronici istituiti ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per gli acquisti superiori ai € 5.000,00 ed inferiori alle soglie comunitarie a norma dell'art. 1, comma 450, della L. 296/2006 e s.m.;

che la Linea Guida n. 4 dell'ANAC, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, approvata dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, ed aggiornata al D.Lgs. n. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, ed al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6, con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, prevede che gli operatori da invitare siano individuati tramite:

- consultazione dell'Albo fornitori, per categoria merceologica;
- indagini di mercato, svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico proprio o delle altre stazioni appaltanti;

che nella pertinente categoria merceologica dell'Albo Fornitori dell'Ente "Veicoli e fornitura per la mobilità – attrezzature di rilevamento in genere", di cui alla determinazione dirigenziale n. 4428/93 del 30/12/2019, risultano iscritte n. 3 Ditte, tutte iscritte al Bando MEPA sopra citato;

che nel giugno 2019 l'Amministrazione aveva avviato un'indagine di mercato, con pubblicazione di un avviso pubblico per la presentazione di manifestazione di interesse, per una diversa procedura avente, peraltro, ad oggetto la medesima tipologia di prodotto;

che a tale avviso, che conteneva solo una descrizione sintetica delle caratteristiche tecniche del prodotto d'interesse per l'Amministrazione in quanto finalizzato esclusivamente ad individuare gli operatori economici genericamente interessati a contrattare con l'Amministrazione, avevano risposto n. 10 Ditte, specializzate nel settore, tutte iscritte al Bando MEPA "Beni Categoria: Veicoli e fornitura per la mobilità";

che, tra le n. 10 Ditte sopra citate, aveva presentato manifestazione d'interesse anche il soggetto che attualmente presta il servizio di manutenzione dell'apparecchiatura per la rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche di proprietà dell'Amministrazione, risultante tra le tre Ditte iscritte per la categoria merceologica d'interesse anche all'Albo fornitori, che si ritiene d'invitare tenuto conto che:

- il fornitore, che peraltro è affidatario di un servizio diverso da quello oggetto della presente procedura, svolge il servizio con puntualità, precisione e nel rispetto dei tempi pattuiti;
- a norma della citata Linea Guida n. 4, par. 3.7, la stazione appaltante può derogare all'applicazione del principio di rotazione degli inviti motivando tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato. Tenuto conto che il mercato cui si riferisce il prodotto è un settore particolarmente ristretto, con una situazione di oligopolio delle Ditte che producono e/o distribuiscono tali beni, è quindi interesse dell'Amministrazione coinvolgere tutti gli operatori del mercato onde individuare il prodotto più confacente alle proprie esigenze ed il miglior contraente disponibile sul mercato che possa garantire la migliore qualità possibile delle prestazioni richieste al prezzo più vantaggioso; ciò anche nell'ottica di garantire il buon uso delle risorse pubbliche, principio ormai cardine dell'agire amministrativo dall'avvio della c.d. spending review (d.l. 95/2012, conv. in l. 135/2012);
- il principio di rotazione, già previsto per le procedure di "cottimo fiduciario" dall'art. 125 del D.Lgs. 163/2006, e riproposto dall'art. 36, comma 1, del vigente Codice dei Contratti, nel voler evitare che, invitando sempre gli stessi soggetti, si consolidi una posizione di vantaggio in capo ad un determinato operatore, non può essere trasformato in una non codificata causa di esclusione dalla partecipazione alle procedure. La rotazione, infatti, "pur essendo funzionale ad assicurare un certo avvicendamento delle imprese affidatarie, non ha una valenza precettiva assoluta per le stazioni appaltanti, sì che, a fronte di una

normativa che pone sullo stesso piano i principi di concorrenza e di rotazione, la prevalente giurisprudenza si è ripetutamente espressa nel senso di privilegiare i valori della concorrenzialità e della massima partecipazione, per cui in linea di massima non sussistono ostacoli ad invitare anche il gestore uscente del servizio a prendere parte al nuovo confronto concorrenziale (in questi termini: Consiglio di Stato, Sez. VI, 28.12.2011, n. 6906; TAR Napoli, II, 08.03.2017 n. 1336; TAR Lazio, Sez. II, 11.03.2016 n. 3119" (TAR Veneto, sez. I, 26 maggio 2017, n. 515): pertanto, "ove il procedimento per l'individuazione del contraente si sia svolto in maniera essenzialmente e realisticamente concorrenziale, con invito a partecipare alla gara rivolto a più imprese, ivi compresa l'affidataria uscente, e risultino rispettati sia il principio di trasparenza che quello di imparzialità nella valutazione delle offerte, può dirsi sostanzialmente attuato il principio di rotazione, che non ha una valenza precettiva assoluta, per le stazioni appaltanti, nel senso di vietare, sempre e comunque, l'aggiudicazione all'affidatario del servizio uscente. Se, infatti, questa fosse stata la volontà del legislatore, sarebbe stato espresso il divieto in tal senso in modo assoluto" (Tar Lombardia, Brescia (Sezione Prima), 20/ 11/ 2019, n. 993, TAR Napoli, II, 27.10.2016 n. 4981)" (TAR Veneto, 515/2017 cit.);

- diversamente la limitazione di partecipazione al suddetto O.E. determinerebbe una disparità di trattamento nei suoi confronti con una irragionevole limitazione della concorrenza in violazione di un diritto costituzionalmente riconosciuto (art.41 Cost.);

che sulla base delle verifiche effettuate, sopra sommariamente descritte, le Ditte iscritte nel Bando MEPA di riferimento che possono esser invitate alla presente procedura risultano quindi esser n. 12, numero ampiamente superiore a quello richiesto dalla norma;

che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 32, comma 2, del DLGS 50/2016 e dell'articolo 192 del T.U.EE.LL. di può dare atto che:

- l'oggetto e fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire è: fornitura tramite locazione, con facoltà di riscatto, di apparecchiature per la rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche, comprensivo di installazione, manutenzione e servizi connessi, nei termini in dettaglio prevenisti nel Capitolato Tecnico, allegato alla presente determinazione quale sua parte integrante e sostanziale;
- il valore massimo dell'affidamento e valore a base di gara (comprensivo della facoltà di riscatto gratuito) è pari ad € 208.800,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, stimato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., con costi della manodopera pari a € 0,00 e costi per la sicurezza valutati in € 0,00;
- l'Amministrazione intende riservarsi la facoltà di riscatto gratuito delle apparecchiature alla scadenza della durata contrattuale (di anni 1), sulla scorta delle valutazioni relative alla convenienza
- economica dell'acquisizione in proprietà;
- l'appalto è costituito da un unico lotto in quanto trattasi di prestazione che può assumere valore ed utilità solo se unitariamente considerata; la suddivisione in lotti non garantirebbe, infatti, il rispetto dei principi di economicità ed efficacia nell'esecuzione del contratto medesimo e comporterebbe invece grandi criticità tecniche nell'organizzazione ed esecuzione della prestazione posto che i servizi accessori alla prestazione sono strettamente connessi alla fornitura che si intende conseguire;
- la modalità di scelta del contraente adottata è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del Codice e s.m. e i. da espletarsi sul portale del Mercato della Pubblica Amministrazione (MePA) mediante RdO, sul sito www.acquistinretepa.it, dove è

stato individuato l'apposito Bando "Beni Categoria: Veicoli e fornitura per la mobilità" - Codice CPV: 34923000-3, con invito di n. 12 operatori tra quelli come sopra individuati;

- la fornitura in questione è disciplinata dalle condizioni generali di contratto riguardanti il Bando MePA sopra citato e dal Capitolato Speciale d'Appalto contenente le modalità di svolgimento delle prestazioni, mentre la descrizione della procedura e le norme di partecipazione alla stessa, sono descritte nella Lettera Invito, documenti che si approvano entrambi con il presente atto, unitamente alla relativa modulistica;
- la richiesta di offerta verrà inoltrata agli operatori come sopra individuati, il cui elenco è posto agli atti dell'ufficio, ad avvenuta esecutività della presente determinazione, ma visto l'art. 103 del D.L. n. 18/2020, che ha disposto la sospensione dei termini di tutti i procedimenti amministrativi avviati, nonché di quelli in fase di assunzione, a far data dal 23 febbraio u.s. e fino al 15 aprile p.v., il termine per la presentazione dell'offerta decorrerà dal 16 aprile p.v.;
- l'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'articolo art. 36, comma 9-bis, e 95, comma 3, del Codice e s. m. e i.;
- a norma dell'art. 31 del D.Lgs. 50, delle Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del medesimo Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 e del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, il RUP della presente procedura di gara è il Determinazione n. 261 del 03/03/2020 Comandante Vicario del Servizio Autonomo di Polizia Locale, Alberto Fabrizio Bassani, che ricopre altresì la figura di Direttore dell'Esecuzione visto l'importo della procedura in argomento, la quale con successivo provvedimento provvederà alla nomina degli assistenti aventi le funzioni di direttori operativi a norma dell'art. 101 del Codice dei Contratti;

Rilevato che:

- in relazione alla procedura di selezione del contraente, si è provveduto a richiedere all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e prestazione il Codice Identificativo del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gara (CIG);
- il CIG è stato richiesto anche in relazione a quanto previsto all'art. 3 della Legge n. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito degli appalti pubblici e la procedura risulta, pertanto registrata con il seguente codice CIG 8258988C7E;

Ritenuto che, per le motivazioni in premessa esplicitate, si possa:

1. procedere all'indizione, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, di apposita procedura da espletarsi mediante RdO sul portale del MePA www.acquistinretepa.it, dove si sono individuati i servizi specifici nel Bando "Beni Categoria: Veicoli e fornitura per la mobilità" - Codice CPV: 34923000-3, per l'affidamento, per 12 mesi, della fornitura tramite locazione, con facoltà di riscatto gratuito, di apparecchiature per la rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche, comprensivo di installazione, manutenzione e servizi connessi, in dettaglio previste nel Capitolato Tecnico, allegato alla presente determinazione quale sua parte integrante e sostanziale;

2. dare atto che la RdO sarà rivolta a n. 12 operatori economici, il cui elenco è posto agli atti dell'ufficio, in possesso delle abilitazioni necessarie all'inserimento delle offerte per il Bando MePA sopra citato, come in premessa individuati;
3. dare atto che il valore massimo dell'affidamento e valore a base di gara (comprensivo della facoltà di riscatto gratuito), è pari ad € 208.800,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, stimato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., con costi della manodopera pari a 0,00 e costi per la sicurezza valutati in € 0,00;
4. dare atto che la fornitura verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'articolo art. 36, comma 9-bis, e 95, comma 3, del Codice e s. m. e i.;
5. dare atto, ai sensi dell'art. 51, comma 1 del D.Lgs. n. 18 aprile 2016 n. 50, che il servizio in questione non viene suddiviso in lotti;
6. dare atto che la fornitura in questione è disciplinata dalle condizioni generali di contratto riguardanti il Bando MePA sopra citato e dal Capitolato Tecnico contenente le clausole ritenute essenziali e le modalità di svolgimento delle prestazioni, mentre la descrizione della procedura e le norme di partecipazione alla stessa sono descritte nella Lettera Invito, documenti che si approvano entrambi con il presente atto, unitamente alla modulistica e agli allegati vari;
7. dare atto che gli oneri conseguenti all'aggiudicazione della procedura in argomento, presumibilmente pari ad euro 208.800,00 € annui (IVA esclusa), fatto salvo il ribasso che verrà presentato in quella sede, verranno impegnati con successivo provvedimento dirigenziale di aggiudicazione della procedura sul pertinente capitolo 103010314 del Bilancio di Previsione 2020/2022, codice piano dei conti finanziario U. 1.03.02.07.000 "Utilizzo beni di terzi" – PCF 5° liv. U.1.03.02.07.008 "Noleggio di impianti e macchinari", sul quale, per gli anni 2020-2021, è presente apposito stanziamento";
8. dare atto che con la determinazione di cui al precedente punto 7 verrà, altresì, impegnata la somma di euro 225,000, quale spesa di contribuzione a carico della Stazione Appaltante a favore dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione);

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni e integrazioni;
- Le Linee Guida A.n.a.c. n. 3 e 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e.m. e i.;
- Il D.M. 7 marzo 2018, n. 49;
- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, ed in particolare l'articolo 26, comma 3 bis;
- l'art. 3, comma 8, della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m. e i., in base al quale le parti contraenti assumeranno gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal contratto;
- l'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);
- il D.Lgs. n. 118/2011, Titolo I, che disciplina il processo di riforma della contabilità pubblica, denominato "Armonizzazione contabile", avviato dall'art. 2 della L. n. 196/2009, per le Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro Enti strumentali;

- il D.Lgs. n. 126/2014 – disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1, 2 della L. 42/2009;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il nuovo Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 156/357/514, in data 22.12.2014, ad oggetto “D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità della Città di Alessandria”;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 16 maggio 2019 ad oggetto “Art. 151 e del d.lgs.18/8/2000 n. 267 e s.m.i - Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021 e relativi allegati” l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 rubricato “Controllo diregolarità amministrativa contabile”;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 73/88/195/18060 del 16 maggio 2019 ad oggetto: "Deliberazione Sezione di Controllo della Corte dei Conti Piemonte n. 14/2019/SRCPIE/PRSE del 05/02/2019 - ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi degli artt. 243bis e seguenti del D.Lgs. 267/2000 s.m. e i.";
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 130/1802-255 del 6 giugno 2019 ad oggetto “Piano della performance anno 2019-2021 – approvazione” contenente in allegato il PEG 2019-2021 parte contabile;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale, n. 89 in data 25/07/2019 ad oggetto “ Variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2019-2021”;
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 in data 7/08/2019 ad oggetto Art. 243 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. e i. Approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale”;

Attestata, ai sensi dell’articolo 147 bis, 1° comma, del citato D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. e i. la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa esplicita con il presente atto, mediante il rilascio del previsto parere di regolarità tecnica;

In forza della determinazione dirigenziale rg. 1688/2019 di conferimento dell’incarico di P.O. allo scrivente RUP – Responsabile del Servizio Autonomo Polizia Locale, per un triennio, Determinazione n. 261 del 03/03/2020

D E T E R M I N A

Sulla base delle motivazioni e per le considerazioni in premessa riportate:

1. DI INDIRE, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, di apposita procedura da espletarsi mediante RdO sul portale del MePA www.acquistinretepa.it, dove si sono individuati i servizi specifici nel Bando “Beni Categoria: Veicoli e fornitura per la mobilità” - Codice CPV: 34923000-3, per l’affidamento, per 12 mesi, della fornitura tramite locazione, con facoltà di riscatto gratuito, di apparecchiature per la rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche, comprensivo di installazione, manutenzione e servizi connessi, in dettaglio previste nel Capitolato Tecnico, allegato alla presente determinazione quale sua parte integrante e sostanziale;
2. DI DARE ATTO che la RdO sarà rivolta a n. 12 operatori economici, il cui elenco è agli atti dell’ufficio, in possesso delle abilitazioni necessarie all’inserimento delle offerte per il Bando MePA sopra citato, come in premessa individuati;

3. DI DARE ATTO che il valore massimo dell'affidamento e valore a base di gara (comprensivo della facoltà di riscatto gratuito), è pari ad € 208.800,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, stimato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., con costi della manodopera pari a 0,00 e costi per la sicurezza valutati in € 0,00;
4. DI DARE ATTO che la fornitura verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'articolo art. 36, comma 9-bis, e 95, comma 3, del Codice e s. m. e i.;
5. DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 51, comma 1 del D.Lgs. n. 18 aprile 2016 n. 50, che il servizio in questione non viene suddiviso in lotti;
6. DI DARE ATTO che la fornitura in questione è disciplinata dalle condizioni generali di contratto riguardanti il Bando MePA sopra citato e dal Capitolato Tecnico contenente le clausole ritenute essenziali e le modalità di svolgimento delle prestazioni, mentre la descrizione della procedura e le norme di partecipazione alla stessa sono descritte nella Lettera Invito, documenti che si approvano entrambi con il presente atto, unitamente alla modulistica e agli allegati vari;
7. DI DARE ATTO che gli oneri conseguenti all'aggiudicazione della procedura in argomento, presumibilmente pari ad euro 208.800,00 € annui (IVA esclusa), fatto salvo il ribasso che verrà presentato in quella sede, verranno impegnati con successivo provvedimento dirigenziale di aggiudicazione della procedura sul pertinente capitolo 103010314 del Bilancio di Previsione 2020/2022, codice piano dei conti finanziario U. 1.03.02.07.000 "Utilizzo beni di terzi" – PCF 5° liv. U.1.03.02.07.008 "Noleggio di impianti e macchinari", sul quale, per gli anni 2020-2021, è presente apposito stanziamento";
8. DI DARE ATTO che con la determinazione di cui al precedente punto 7 verrà, altresì, impegnata la somma di euro 225,000, quale spesa di contribuzione a carico della Stazione Appaltante a favore dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione);
9. DI DARE ATTO che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare la fornitura in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente e congrua, ovvero di non affidarla affatto qualora nessuna offerta dovesse risultare soddisfacente, così come previsto dall'art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.;
10. DI DARE ATTO che l'Amministrazione si riserva di non procedere all'affidamento, di sospendere, di rinviare o annullare l'intero procedimento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, senza che i concorrenti possano vantare pretesa alcuna;
11. DI DARE ATTO che l'Amministrazione si riserva la facoltà di rinegoziare il contratto a norma di legge;
12. DI DARE ATTO che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di modificare ovvero di revocare il presente atto e la conseguente procedura di affidamento qualora siano attivate convenzioni CONSIP ai sensi della L. 94/2012 e L 135/2012 e/o i parametri qualità/prezzo fossero migliorativi rispetto a quelli del contratto di appalto, salvo accettazione da parte dell'aggiudicatario delle nuove condizioni;
13. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione del Contratto è il Comandante Vicario del Servizio Autonomo di Polizia Locale, Alberto Fabrizio Bassani, il quale con successivo provvedimento provvederà alla nomina degli assistenti aventi le funzioni di direttori operativi a norma dell'art. 101 del Codice dei Contratti;

14. DI DARE ATTO che della presente procedura sarà data notizia in ottemperanza agli obblighi di pubblicità previsti dall'art. 37 del D.Lgs. n. 313/2013 e s.m. e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;

Il Comandante Vicario

Alberto Fabrizio Bassani

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art. 24 D.Lgs. n. 82/2005 – D.P.C.M. 22 febbraio 2013)